

**OGGETTO: AFFIDAMENTO BIENNALE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ATTIVITA' CONNESSE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II. DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA – CIG X2F14616FE**  
**Scadenza: 09/06/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al punto del disciplinare denominato "Requisiti di partecipazione", si chiede di dimostrare:  
(...)

*f) esperienza di almeno un precedente incarico di durata almeno quinquennale, anche cumulativa, quale RSPP presso amministrazioni pubbliche;*

*g) di avere fatturato nel triennio (2012/2014) un importo complessivo pari ad almeno € 10.000,00 per incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso pubbliche amministrazioni*

A tal proposito, si fa presente che l'art. 42 del D.Lgs. n. 163/06 impone di dimostrare il possesso delle capacità tecniche dell'operatore economico "a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi".

A tal fine, il comma 1, lettera a) del citato articolo 42, stabilisce che la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, **pubblici o privati**, dei servizi o forniture stessi (se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

Analogamente, l'art. 263, co. 2 D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che "**Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima**".

Dall'avviso di gara relativo all'affidamento in oggetto, risulta che codesta Stazione appaltante

abbia del tutto inopinatamente circoscritto la dimostrazione del requisito relativo alla capacità professionale ai soli servizi prestati in favore di committenti pubblici, escludendo invece quelli effettuati in favore dei privati. Ciò, senza dare nella lex di gara adeguata contezza delle ragioni sottese a tale specifica restrizione.

Ebbene, in difetto di un'adeguata motivazione, tale limitazione si traduce in un'indebita restrizione della libera concorrenza e parità di trattamento nonché in una patente violazione del principio del *favor participationis*.

Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che *"La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica: l'aggettivazione "pubblici o privati", contenuta nell'art. 42 del Codice a proposito degli enti presso i quali il fatturato è stato conseguito, deve essere interpretata cumulativamente e non disgiuntamente, salve restando le particolari ragioni che possano giustificare la discriminazione in favore dell'una o dell'altra tipologia di ente, di cui offrire però ampia contezza in sede di motivazione"* (cfr. TAR Umbria, sez. I, 23 dicembre 2013, n. 568).

Alla luce di quanto esposto si chiede di tenere conto anche delle pregresse esperienze maturate presso committenti privati.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Delegato del Presidente  
Denise Puddu

